

Direzione Generale

Prot. n. 48682 del 21/05/2021

Ufficio Trasferimento tecnologico

Determina UDG5 - Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di individuazione del contraente per la concessione di licenza esclusiva di valorizzazione, previa sperimentazione, nei territori agrumicoli dell'emisfero sud e/o degli Stati Uniti

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* e il *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020;

VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. del CREA n. 1215 del 03.12.2019, con il quale sono stati individuati gli atti alla firma del Direttore Generale, del Dirigente preposto alla Direzione Amministrativa e dei Dirigenti degli Uffici;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione centrale del CREA approvato con Decreto del Commissario straordinario del 18 febbraio 2020 n. 20;

VISTO il Decreto n. 87 del 28/02/2020 con il quale il Direttore Generale f.f. conferisce l’incarico di direzione dell’Ufficio UDG5 – Trasferimento tecnologico al Dott. Corrado Lamoglie;

VISTO il Decreto n. 142 del 20 marzo 2020 con il quale il Direttore Generale f.f. aggiorna l’assegnazione delle responsabilità in ordine alla firma degli atti di competenza del dirigente

dell'Ufficio Trasferimento tecnologico alla luce della nuova organizzazione dell'amministrazione, di cui al richiamato Regolamento di organizzazione;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera l) dello Statuto che prevede come attività istituzionale del CREA lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, e l'attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 "Approvazione della Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi";

VISTA la nota prot. 18215 del 11/06/2019, con cui il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura ha richiesto l'avvio della procedura per la concessione di licenza esclusiva di valorizzazione, previa sperimentazione, nei territori agrumicoli dell'emisfero sud e/o degli Stati Uniti, dandone le motivazioni con elementi tecnici di competenza;

VISTO il Decreto n. 514 del 17/6/2019 del Direttore Generale f.f. del CREA, con la quale era avviata l'indagine di mercato mediante Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione di licenza esclusiva di valorizzazione, previa sperimentazione, nei territori agrumicoli dell'emisfero sud e/o degli Stati Uniti, e che ai sensi del disposto normativo L. n. 241/1990 e s.m.i. il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura era individuato come responsabile del procedimento e gli era demandato l'espletamento di tutte le fasi preparatorie e successive del procedimento fino alla preparazione del testo contrattuale;

VISTO l'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del CREA in data 26/06/2019, recante "Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di contratti di licenza esclusiva nei territori agrumicoli dell'emisfero sud e/o degli stati uniti per la propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione di diverse cultivar di agrumi";

PRESO ATTO della Determina n. 27726 del 25/03/2021 del Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con la quale a seguito della pubblicazione dell'Avviso di cui al punto precedente sono individuate le Ditte ritenute idonee quali soggetti cui affidare la licenza esclusiva di valorizzazione, previa sperimentazione, nei territori agrumicoli dell'emisfero sud e/o degli Stati Uniti;

VISTO lo schema di "Contratto di licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione, delle cultivar di agrumi", trasmesso all'Ufficio Trasferimento tecnologico contestualmente alla Determina di cui al punto precedente, che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

TENUTO CONTO che il predetto schema di Contratto risulta coerente con le procedure di valorizzazione di cui al citato Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 e pertanto si può dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso;

CONSIDERATO che la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all'Allegato è in capo al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura,

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante della presente Determina:

Articolo 1

Di approvare lo schema di "Contratto di licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione, delle cultivar di agrumi", che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina, al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione degli stessi.

Articolo 2

Il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura curerà la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all'Art. 1.

Articolo 3

È assicurata adeguata pubblicità alla presente Determina mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA. Copia della presente Determina viene trasmessa al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura per il seguito di competenza, nonché alla Direzione Generale del CREA, per opportuna conoscenza.

F.to Corrado Lamoglie
Dirigente

LP/

**CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA NEL TERRITORIO _____ PER LA
PROPAGAZIONE AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE, PREVIA SPERIMENTAZIONE,
DELLE CULTIVAR DI AGRUMI DENOMINATE**

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via Po, 14 – 00198 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott. Stefano Vaccari, nella sua qualità di Direttore Generale del CREA, nato a _____

E

La Ditta _____ (di seguito DITTA) con sede legale in _____

PREMESSO CHE

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA), istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) dello Statuto e del suddetto Piano, il CREA svolge attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
- Il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costitutore, un'ampia diffusione anche a livello internazionale;
- Presso la sede di Acireale del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (di seguito CREA-OFA) sono state sviluppate le varietà vegetali, riportate in Allegato 1 (di seguito denominate Varietà);
- Il CREA ritiene di dover sperimentare in diversi areali di coltivazione il nuovo materiale genetico al fine di valutarne le potenzialità produttive, qualitative e l'impatto che può avere sul mercato;
- Per la/le Varietà " _____ ", il CREA ha presentato la richiesta di protezione con privativa comunitaria per ritrovati vegetali in data n..... (file n.);
- Per la/le Varietà " _____ ", il CREA si riserva di presentare la richiesta di protezione con privativa comunitaria per ritrovati vegetali, o analoga modalità di protezione, in caso di potenzialità di sfruttamento commerciale nel territorio di riferimento indicato in Allegato 1;
- La DITTA ha manifestato l'interesse ad effettuare una valutazione delle Varietà per un'ampia sperimentazione presso le aziende partner nel territorio _____ (di seguito denominato Paese);
- La DITTA, che ha dichiarato di possedere una comprovata esperienza nella gestione di varietà brevettate di agrumi a livello internazionale, è interessata all'innovazione varietale e assicura la ottimale moltiplicazione certificata e valorizzazione commerciale delle varietà;
- Le Parti intendono con il presente Contratto definire i termini e le condizioni per la concessione, in regime di esclusiva, del diritto di riprodurre ai fini della diffusione commerciale, delle Varietà di agrumi elencate nell'Allegato 1 nel territorio _____ previa sperimentazione.

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle Premesse

Le premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 - Oggetto del Contratto e Territorio

CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione a proprie spese, per il solo territorio _____, delle cultivar riportate in Allegato 1, alle condizioni di riportate nel presente Contratto.

Art. 3 - Programma di attività e Durata del Contratto

Le attività oggetto del presente Contratto, e le relative tempistiche, saranno organizzate come di seguito specificato:

Fase 1 - Sperimentazione ai fini della valutazione agronomica

La valutazione agronomica e pomologica delle varietà avrà luogo in un periodo di durata di tre cicli produttivi. Il CREA, a proprie spese, fornirà alla DITTA il materiale di propagazione delle varietà in oggetto e la DITTA sosterrà tutti i costi relativi alla quarantena prevista nel proprio territorio di riferimento.

La Ditta comunicherà al CREA le tempistiche della quarantena, necessaria per l'introduzione del materiale di propagazione della varietà nel Paese, e comunicherà la data di impianto delle singole parcelle sperimentali.

Sarà vietato, in tutto il periodo della Fase 1, il trasferimento del materiale vegetale a terzi e la sua commercializzazione, se non con motivata richiesta scritta della DITTA al CREA, e con piena assunzione di responsabilità di quest'ultima. In tal caso, a fronte di positivo accoglimento della richiesta del CREA, potranno essere fornite ulteriori piante a terzi, definendo il vivaista, le quantità e luogo di riproduzione, per soli scopi di valutazione.

La DITTA ha l'obbligo di informare il CREA di tutte le Aziende del Paese selezionate per la valutazione. La DITTA dovrà notificare in forma scritta l'esatta localizzazione di conduzione delle prove (indirizzo e coordinate geografiche). Il numero totale di piante della/delle varietà per il processo di valutazione all'interno del Paese non supererà le 500 unità. Un numero maggiore di piante può essere concordato tra le parti con uno specifico Contratto scritto.

La DITTA dovrà fornire alla fine di ciascun ciclo produttivo nella Fase 1 una relazione sui risultati agronomici e produttivi ottenuti nel periodo di riferimento.

La DITTA si impegna a non pubblicare, divulgare né rendere in alcun modo note le caratteristiche e il comportamento delle accessioni varietali durante la fase di valutazione senza la preventiva autorizzazione del CREA.

Al termine del periodo di sperimentazione entro 30 giorni la DITTA, unitamente al rapporto sull'ultimo ciclo produttivo, dovrà notificare in forma scritta al CREA, l'intenzione di volere/non volere procedere con la Fase 2, ovvero confermare l'acquisizione della licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione (Fase 2) specificando per quali Varietà tra quelle elencate in Allegato 1.

Qualora la DITTA non intenda procedere con la Fase 2, dovrà distruggere immediatamente tutto il materiale vegetale in suo possesso ed il CREA potrà avviare una nuova procedura per acquisizione di altre manifestazioni di interesse per lo stesso territorio di riferimento.

Fase 2 - Licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione

Qualora la DITTA intenda invece procedere con la Fase 2, questa avrà una durata di anni dodici (12) a partire dalla data di termine del periodo di sperimentazione (Fase 1) con step di rinegoziazione dei termini contrattuali al terzo anno, previo rispetto delle principali condizioni contrattuali.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata internazionale. Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il Contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

Art. 4 Sub-Licenza

Al fine di consentire la massima protezione delle varietà non sono ammesse sublicenze.

La DITTA potrà invece sottoscrivere Contratti di moltiplicazione con una o più Aziende vivaistiche, comunicandone i nominativi per iscritto al CREA, per la produzione di piante ai fini commerciali. Tali Aziende vivaistiche effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA a cui dovranno comunicare entro il mese di Dicembre di ogni anno, i quantitativi di piante prodotte.

I Contratti di moltiplicazione dovranno rispettare i diritti nascenti del presente Contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente alla scadenza della Fase2 del presente Contratto o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli presso i vivaisti (anche attraverso soggetti da esso delegati) durante le fasi di moltiplicazione, e di commercializzazione delle piante. La DITTA si impegna a inserire nei Contratti di moltiplicazione con i vivaisti il consenso all'accesso ai vivai del personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato e/o della produzione vivaistica in vitro o tradizionale delle varietà, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

Art. 5 Commercializzazione

Qualora al termine del periodo di sperimentazione (Fase 1), la DITTA comunichi la volontà di acquisire la licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione di una o più Varietà elencate nell'Allegato 1, ovvero intenda dare avvio alla Fase 2, La DITTA potrà iniziare la propagazione commerciale delle Varietà nei vivai autorizzati dalla DITTA.

Gli obiettivi di vendita, in termini di numero di piante vendute nel corso del primo triennio, e per ciascuna Varietà, sono indicati in Allegato 2. Qualora la DITTA non rispetti tali obiettivi, i diritti concessi alla DITTA descritti nel presente Contratto non saranno più di tipo esclusivo ed il CREA avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di individuare altri licenziatari per lo sfruttamento della/delle Varietà commerciali nello stesso Paese.

Art. 6 Royalties e Pagamento

La DITTA si impegna a versare il corrispettivo (royalty) indicato nell'Allegato 3, entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno, con riferimento alle somme dovute l'anno solare precedente.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle piante, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

I corrispettivi dovranno essere versati sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 – 00163 Roma (IBAN IT 19S010050338200000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLIITRR , indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura ed il numero della fattura stessa.

Art. 7 - Diritto di ispezione e Obblighi in ordine alla divulgazione

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto di licenza, il CREA ha il diritto, che la DITTA gli riconosce, di procedere con semplice richiesta, anche per il tramite di soggetti delegati, a verificare libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla moltiplicazione e commercializzazione delle Varietà oggetto del presente Contratto.

La DITTA si impegna ad utilizzare il nome della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale costituente della varietà, in qualsiasi documentazione ove richiesto dalla normativa vigente dandone opportuna comunicazione al CREA.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli presso le sedi della DITTA (anche attraverso soggetti da esso delegati) durante le fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e commercializzazione delle Varietà.

La DITTA si impegna a consentire l'accesso alle proprie aziende al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato e/o delle superfici interessate dalla cultivar, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

Art. 8 - Mutazioni

Qualsiasi mutazione delle Varietà individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata a CREA, che ne assumerà la proprietà.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente a CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione di individuazione della mutazione, la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Art. 9 Proprietà Intellettuale

La DITTA riconosce che il CREA detiene la proprietà intellettuale delle varietà oggetto del presente Contratto. Nessuna parte del presente Contratto può essere interpretata come cessione o trasferimento alla DITTA di qualsiasi diritto sulla Proprietà intellettuale.

La DITTA si impegna a presentare le richieste necessarie per ottenere i diritti di costitutore (*Plant breeders' rights*) o per la brevettazione delle varietà oggetto del presente Contratto nel PAESE a nome del CREA, e adotta tutte le misure necessarie per garantire che le domande procedano alla registrazione. La DITTA si impegna inoltre a pagare i diritti di rinnovo e tutte le azioni necessarie per garantire che i suddetti diritti rimangano validi. La DITTA si assume la responsabilità per il danno causato dal ritardo della richiesta di privativa o brevetto.

I costi per l'ottenimento e il mantenimento dei Diritti di costitutore o analoga protezione sono a carico della DITTA.

Art. 10 - Garanzie

Le varietà vengono concesse allo stato in cui si trovano e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse.

Art. 11 Clausola di manleva

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni che la DITTA possa subire o provocare a seguito della attività di valutazione e commercializzazione delle varietà in oggetto.

Art. 12 - Contraffazioni

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati delle Varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati delle varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA

In caso di accertata contraffazione delle varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti.

Art. 13 - Inadempimenti e risoluzione del Contratto (restituzione della varietà)

Il CREA si riserva di risolvere il Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui all'Art. 6 relativo al pagamento dei corrispettivi stabiliti nella Fase 1 del Contratto e delle royalties previste nella Fase 2.

In caso di inadempimento della DITTA a taluna delle obbligazioni assunte con il presente Contratto il CREA si riserva la facoltà di richiedere, tramite invio di raccomandata internazionale, la risoluzione anticipata dal

presente Contratto. Costituiscono causa di risoluzione anticipata, i gravi inadempimenti degli obblighi indicati negli art. 3, 4, 5, 6, non sanati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della preventiva diffida ad adempiere, trasmessa a mezzo raccomandata, da una delle altre Parti. Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art.1454 del codice civile.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente Contratto, qualora la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla diffusione della varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi di diffusione convenuti, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente Contratto le varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA.

Conseguentemente alla risoluzione, la DITTA non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale in proprio possesso. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale potrà essere effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto.

Art. 14 - Diritto di Recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata internazionale con almeno 6 (sei) mesi di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino a quel momento.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, la/le varietà " _____ " tornerà/torneranno nella completa disponibilità del CREA come indicato nel precedente Articolo 13.

Art. 15 - Oneri fiscali

Le parti convengono che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt.5, c.2 e 40, c.1 del D.P.R. del 131/1986.

Il presente Contratto, in base alla normativa italiana vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), sarà sostenuta dal CREA

Art. 16 (Trattamento dei dati personali)

Si allega al presente Contratto l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati.

Art. 17 - Norme applicabili e Controversie

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Art. 18 - Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente Contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione delle varietà vegetali di cui al presente Contratto) al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura Via

tel:, mail: ofa@crea.gov.it, pec: ofa@pec.crea.gov.it

e p.c.

CREA-Ufficio Trasferimento Tecnologico, Via Po 14 - 00198 Roma

mail: trasferimentotecnologico@crea.gov.it, pec: crea@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

.....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 19 - Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente Contratto, sarà efficace solo se concordata tra le parti e trasmessa con raccomandata internazionale o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'Art. 18 (Comunicazioni) del presente Contratto.

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole del Contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

Il presente Contratto, costituito da n. pagine e n. 19 articoli, viene redatto e sottoscritto in forma autografa dalle Parti in triplice copia.

Per il CREA

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari

Per la DITTA

Il Legale Rappresentante
.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare le disposizioni di cui agli artt. _____ del presente Contratto.

Per il CREA

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari

Per la DITTA

Il Legale Rappresentante
.....

Letto e sottoscritto in data

Allegato 1 al Contratto

Elenco delle Varietà e dei Paesi in cui viene autorizzata la valutazione (Fase 1) e l'eventuale licenza esclusiva (Fase 2)

Selezione Selection	Nome della varietà al CPVO	Territorio di sperimentazione ed eventuale sfruttamento commerciale	Breeder

Allegato 2 al Contratto

Numero minimo di piante vendute durante il primo triennio della Fase 2 del Contratto, ai fini del mantenimento della licenza esclusiva

Varietà	Numero minimo di piante vendute
.....	
.....	
.....	
.....	

Allegato 3 al Contratto

Corrispettivo riferito a ciascuna Varietà e tipologia di Royalty

Entry fee:

VARIETA'	Tipo di Royalty	ROYALTY
.....	<i>Pianta /superficie</i>	
.....		
.....		
.....		